



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 69/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021-2023"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 450 del 9/12/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/12/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,5
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/12/2020

Normativa nazionale

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (art. 111). pag. 4
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 111). pag. 8
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 134). pag. 10
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
- L. 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1 comma 475). pag. 11
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
- D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (artt. 2-3). pag. 14
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
- L. 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 9). pag. 22
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 48, 51 – estratto allegato 4/1 – estratto allegato 4/2) pag. 24
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4
- L. 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3). pag. 54
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Normativa regionale

- L.R. 30 aprile 2020, n. 2 (art. 5). pag. 65
Legge di stabilità regionale 2020.
- L.R. 19 dicembre 2018, n. 48 (art. 3). pag. 66
Legge di stabilità regionale 2019.
- L.R. 30 dicembre 2015, n. 32 (art. 6). pag. 68
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3bis). <i>Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.</i>	pag. 69
Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 . <i>Regolamento interno del Consiglio regionale.(artt. 34 e 108).</i>	pag. 71
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). <i>Statuto della Regione Calabria</i>	pag. 73
L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 27). <i>Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.</i>	pag. 74

Documentazione citata

Deliberazione n.199/2020 - Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Calabria	pag. 76
---	---------

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [\(1\)](#) [\(2\)](#).**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 111 *Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome*

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. [\(223\)](#) [\(228\)](#)

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o

maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. [\(224\)](#)

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'[articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

[\(225\)](#) [\(227\)](#)

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'[articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). [\(225\)](#)

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. [\(225\)](#)

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11

Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

[\(225\)](#)

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. [\(225\)](#)

2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. [\(225\)](#)

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle

regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione. [\(225\)](#)

2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;

b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro. [\(225\)](#)

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). [\(225\)](#)

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. [\(226\)](#)

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[\(223\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall' *art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

[\(224\)](#) Comma così modificato dall' *art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

[\(225\)](#) Comma inserito dall' *art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

[\(226\)](#) Comma così modificato dall' *art. 41, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

[\(227\)](#) Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale vedi l' *art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

[\(228\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 luglio 2020*.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [\(1\)](#) [\(2\)](#).**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 111 *Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario* [\(472\)](#) [\(475\)](#)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. [\(473\)](#)

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'*articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. [\(473\)](#)

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli *articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o

minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. [\(474\)](#)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. [\(473\)](#)

[\(472\)](#) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(473\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(474\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(475\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 134).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Art. 1 - Comma 134

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [\(73\)](#) [\(74\)](#)

[\(73\)](#) Comma modificato dall' [art. 49, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 1, comma 66, lett. a\)](#), [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[\(74\)](#) Per la riduzione dei contributi di cui al presente comma vedi l' [art. 39, comma 14-octies](#), [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

L. 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1 comma 475).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (3)

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 475

475. Ai sensi dell'articolo [9, comma 4](#), della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo [9, comma 2](#), della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo [1](#) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#); [\(232\)](#)

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#). Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; [\(232\)](#)

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#); [\(234\)](#)

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. [\(233\)](#) [\(235\)](#)

[\(232\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-17 maggio 2018, n. 101](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 2018, n. 21 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale

della presente lettera, nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali.

[\(233\)](#) Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 2-sexies, D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#), e, successivamente, l' [art. 1, comma 829, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

[\(234\)](#) Sull'applicabilità delle sanzioni previste dalla presente lettera vedi l' [art. 1, comma 827, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

[\(235\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 1, commi 823 e 824, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

D.L. 8 aprile 2013, n. 35 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).**Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64](#).

(3) Vedi, anche, il [Decreto 15 luglio 2014](#).

Art. 2 *Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome* [\(24\)](#) [\(27\)](#)

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'[articolo 3](#), ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'[articolo 1](#), comma 10. [\(20\)](#)

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. [\(20\)](#) [\(25\)](#)

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi

transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: [\(21\)](#)

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. [\(20\)](#)

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. [\(22\)](#)

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. [\(23\)](#) [\(26\)](#)

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'[articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'[articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al [decreto ministeriale 15 marzo 2012](#) ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [\(20\)](#)

[\(20\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(21\)](#) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(22\)](#) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#) e dall'[art. 2, comma 7, lett. c\), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 dicembre 2013, n. 137](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis del presente articolo.

[\(23\)](#) Comma inserito dall' [art. 28, comma 1, lett. b\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

[\(24\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall' [art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall' [art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

[\(25\)](#) Per le modalità di riparto delle somme, di cui al presente comma, vedi il [Decreto 14 maggio 2013](#) e il [Decreto 28 marzo 2014](#).

[\(26\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 15 luglio 2014](#). Vedi, anche, l' [art. 28, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

[\(27\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 3 *Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN* [\(32\)](#) [\(36\)](#)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'[articolo 1](#), comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(34\)](#)

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(28\)](#) [\(35\)](#)

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. [\(28\)](#)

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranches successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; [\(29\)](#)

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; [\(29\)](#)

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve

essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. [\(31\)](#) [\(33\)](#)

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato [articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio. [\(30\)](#)

[\(28\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(29\)](#) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(30\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Precedentemente, tale modifica era stata apportata dall' [art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2013, n. 72](#), non convertito in legge ([Comunicato 24 agosto 2013](#), pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198).

[\(31\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 606, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(32\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall' [art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall' [art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

[\(33\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2020, vedi l' [art. 117, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(34\)](#) Vedi, anche, l'[art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

[\(35\)](#) Vedi, anche, l'[art. 13, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

[\(36\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

L. 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 9).

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'[articolo 81, sesto comma, della Costituzione](#).

Capo IV**Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico****Art. 9** *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. [\(3\)](#)

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. [\(4\)](#)

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. [\(5\)](#)

[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'[articolo 10](#). [\(6\)](#) [\(8\)](#)]

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
- c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. [\(7\)](#)

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(4\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(6\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. d\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(8\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), nonché all'art. 9 del [decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9](#), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), nonché all'art. 17 del [decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](#), all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della [legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) e alla [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del [D.P.R. n. 670 del 1972](#), dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge cost. n. 1 del 2012](#), nonché agli artt. 48 e 49, della [legge cost. n. 1 del 1963](#), all'art. 9 del [D.Lgs. n. 9 del 1997](#), agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della [legge n. 220 del 2010](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 48, 51 – estratto allegato 4/1 – estratto allegato 4/2)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4](#)

Art. 10 *Bilanci di previsione finanziari*

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. [\(34\)](#)

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. [\(35\)](#)

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. [\(35\)](#)

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere. [\(37\)](#)

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17. [\(36\)](#)

[\(34\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(35\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(36\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. l\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(37\)](#) Comma sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 52, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 11 *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione,

distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento

della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 12 *Omogeneità della classificazione delle spese*

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 2](#) adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa. [\(47\)](#)

[\(47\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

Art. 13 *Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'*articolo 2* utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. [\(48\)](#)

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'*articolo 2* è costituita dai programmi. [\(48\)](#)

[\(48\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

Art. 14 *Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 2* in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 13* ripartiscono le spese in: [\(49\)](#)

a) missioni, come definite all'*articolo 13*, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli *articoli 117 e 118 della Costituzione*. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente; [\(50\)](#)

[c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'[articolo 4 \(51\)](#).]

[2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. [\(52\)](#)]

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 2](#) allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h). [\(53\)](#)

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto. [\(54\)](#)

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). [\(54\)](#)

[\(49\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(50\)](#) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(51\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(52\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(53\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), nn. 1\) e 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(54\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. p\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 15 *Criteria per la specificazione e la classificazione delle entrate*

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'[articolo 11](#) sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie; [\(55\)](#)

[c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente [\(56\)](#).]

2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. [\(57\)](#)

[\(55\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lett. q\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(56\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 1, comma 1, lett. q\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(57\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. q\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* [\(95\)](#)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza

degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con

l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

[\(95\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 48 *Fondi di riserva* [\(107\)](#)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

[\(107\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* [\(110\)](#) [\(113\)](#)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'*articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231* ⁽¹¹²⁾.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento. ⁽¹¹¹⁾

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(110\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(111\)](#) Comma così modificato dall' [art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 952, lett. b\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[\(112\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 952, lett. a\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[\(113\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 109, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le

conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

c)) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;

d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;

k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono

trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#), è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in

articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- h) la nota integrativa;
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'[articolo 13 della legge n. 196 del 2009](#), del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credit

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;

e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito

3.23 La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle operazioni di cui all'[art. 3, lettera f\) del D.M. 389/2003](#), in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'[art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003](#) - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso di prestiti" è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.

Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing", diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in

formato "bullet", che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:

1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;

2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);

3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto finanziario che gestisce il fondo).

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.

Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:

- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come "Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione all'esercizio di scadenza di tale debito;

- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l'ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing", entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark to market) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.

Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente.

Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:

a) alla cancellazione del credito derivante dalla sottoscrizione del derivato di ammortamento già accertato e imputato all'esercizio di scadenza del debito sottostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);

b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessità di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei pagamenti è effettuata anche in caso di assenza di effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto finanziario provvede direttamente all'estinzione della quota del debito coperta dal derivato (attraverso una regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata alla copertura dell'operazione di rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata

del debito, è accantonata, con le stesse modalità previste in caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di flussi di interesse.

L. 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3).**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica****3. 1. - 40.**

3. 1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria ⁽⁸¹⁾.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella *C* allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella *C* allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella *C*; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995 ⁽⁸²⁾.

5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'*articolo 8 della L. 16 maggio 1970,*

n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'*articolo 4, comma 6, della L. 23 dicembre 1992, n. 500*; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della consequenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.

7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'*articolo 20, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.

8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491*. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.

9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.

10. ... ⁽⁸³⁾.

11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'[articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'[articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96](#), non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.

12. [A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 luglio 1957, n. 474](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁸⁴⁾] ⁽⁸⁵⁾.

12-bis. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'[articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma] ⁽⁸⁶⁾.

13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), è versata

direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ⁽⁸⁷⁾. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli *articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*.

15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa ⁽⁸⁸⁾.

16. [Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno

2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma] ⁽⁸⁹⁾.

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.

19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:

a) il contributo suppletivo di cui all'[articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](#);

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#). Conseguentemente è ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'[articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390](#). Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa

verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato ⁽⁹⁰⁾.

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#).

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'[articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915](#) ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili ⁽⁹³⁾.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante

quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo ⁽⁹⁴⁾.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli *articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'*articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹⁵⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati,

popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁹⁶⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁹⁷⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'*articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413*. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli

elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁹⁸⁾.

37. ... ⁽⁹⁹⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al [R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145](#), convertito dalla [L. 25 aprile 1938, n. 614](#), e alla [L. 10 dicembre 1961, n. 1346](#), applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'[articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽¹⁰⁰⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei

commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 ⁽¹⁰¹⁾.

(81) L'art. 42, *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con *D.M. 19 maggio 1998* (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(82) L'art. 42, *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con *D.M. 19 maggio 1998* (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(83) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 26, *L. 9 gennaio 1991, n. 9*.

(84) Vedi il *D.M. 1° marzo 1996*. Vedi, inoltre, l'art. 17, *L. 27 dicembre 1997, n. 449*. Per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2001, della aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, vedi l'art. 4, *D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56*. Per la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina vedi il comma 4 dell'art. 8, *D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(85) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 16-bis, *D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 22 agosto 2013.

(86) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi abrogato dal comma 312 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il comma 297 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 aprile 2007*.

(87) Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sono state dettate con *D.M. 30 luglio 1996*.

(88) Comma così modificato prima dall'art. 5-quater, *D.L. 28 dicembre 2001, n. 452* aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 190 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(89) Comma così modificato dall'art. 5-quater, *D.L. 28 dicembre 2001, n. 452* aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 185 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Per il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma 16, vedi il *D.M. 16 dicembre 2004, n. 341*.

(90) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 18, *D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68*, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23 dello stesso *D.Lgs. n. 68/2012*.

(91) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, *L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(92) Con *D.M. 18 luglio 1996* (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica. Vedi, anche, l'art. 205, comma 3-

bis, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, inserito dall'*art. 32, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(93) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 531, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(95) Comma così modificato dall'*art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62* - Legge comunitaria 2004.

(96) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 531, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(97) Comma prima sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473* come a sua volta sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*, e poi così modificato dal comma 13 dell'*art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*.

(98) Aggiunge la lett. *i-bis*) al secondo comma dell'*art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636*.

(99) Inserisce la lett. *g-bis*) al comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*.

(100) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il *D.M. 2 maggio 1996*. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(101) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

L.R. 30 aprile 2020, n. 2 (art. 5).**Legge di stabilità regionale 2020.**

Art. 5 *Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale.*

1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità determinate dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'*articolo 41 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#)* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), è autorizzata a procedere nel corso del 2020 alla rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti Spa dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale.

L.R. 19 dicembre 2018, n. 48 (art. 3).**Legge di stabilità regionale 2019.**

Art. 3 *Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018.*

1. Al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli importi indicati nella seguente tabella:

	Investimenti da realizzarsi nel 2019	Investimenti da realizzarsi nel 2020	Investimenti da realizzarsi nel 2021	Investimenti da realizzarsi nel 2022	Valore minimo degli Investimenti da realizzarsi nel 2023
Importo annuo	euro 35.684.631,58	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	
		euro 15.299.785,79	euro 20.866.588,32	euro 20.862.127,74	euro 20.862.127,74
totale	euro 35.684.631,58	euro 40.519.899,16	euro 46.086.701,69	euro 46.082.241,11	euro 20.862.127,74

2. Le somme destinate agli investimenti relativi alle annualità 2019-2021 sono allocate alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. Per gli anni successivi le somme destinate agli investimenti trovano copertura nei relativi bilanci.

3. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti per l'anno 2019, nel rispetto delle statuizioni contenute nell'accordo indicato al comma 1, vengono utilizzate le quote vincolate del risultato di amministrazione, per l'importo di 35.684.631,58euro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 relativi alle annualità 2020-2023, per un importo massimo complessivo di 153.550.969,70euro, di cui 40.519.899,16 euro nell'anno 2020, 46.086.701,69 euro nell'anno 2021, 46.082.241,11 euro nell'anno 2022 e 20.862.127,74 euro nell'anno 2023 [\(2\)](#).

5. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 4 trovano copertura nello stanziamento della Missione 50 Programmi 01 e 02 (U 50.01 e U 50.02), annualità 2020 e 2021, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

6. Qualora, nel periodo di durata degli investimenti, dovessero insorgere difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare, in tutto o in parte,

l'ambito degli interventi, destinando la spesa per investimenti alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, nonché agli altri ambiti indicati nel citato accordo.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 2, L.R. 4 dicembre 2019, n. 51](#), a decorrere dal 6 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

L.R. 30 dicembre 2015, n. 32 (art. 6).**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.****Articolo 6** *Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per un importo massimo complessivo per il periodo 2016-2022 di euro 282.987.775,00 ed un ammontare annuo di euro 40.450.000,00 [\(4\)](#).

2. L'importo indicato al comma 1 riguarda il cofinanziamento del FESR nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, per euro 21.855.396,43, e del FEASR nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per euro 18.571.428,57.

3. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sono contratti ai sensi e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 3 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2016-2018. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 19 febbraio 2016, n. 6*, a decorrere dal 20 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3bis).**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio* [\(6\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005

Regolamento interno del Consiglio regionale. (artt. 34 e 108).

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn.: 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011 e 125 dell'1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015, 63 del 10 novembre 2015, 181 del 31 marzo 2017, 259 del 30 ottobre 2017, 293 del 6 febbraio 2018, 10 del 26 maggio 2020)

"Art. 34 (Commissione speciale di vigilanza)

1. E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.
3. La Commissione:
 - a. svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;
 - b. esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;
 - c. verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;
 - d. ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;
 - e. può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia." **(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)**

Articolo 108
(Assegnazione)

1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 27).**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 27***Mutui e prestiti obbligazionari.*

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge regionale definisce la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti [\(23\)](#).
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titolo di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.
5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
6. La Giunta regionale può ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze e di tassi o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. In relazione all'andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti-quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento [\(24\)](#).
7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale [\(25\)](#).

[\(23\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

[\(24\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 4, terzo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1* poi così modificato dall'*art. 31, comma 8, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*.

[\(25\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 4, quarto alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario, Relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione n.199/2020

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 4/2020, con cui sono state approvate le Linee-guida e i criteri per la redazione della relazione per il Bilancio di previsione 2020;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022. (BURC n. 40 del 30 aprile 2020). Art. 1, comma 3 D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012).

VISTO il verbale n. 14 del 23.04.2020 del Collegio dei Revisori, con cui ha espresso parere favorevole con le relative osservazioni allo schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 09.04.2020 con deliberazione n. 42/2020, relativo al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2020;

VISTO Bilancio di previsione 2020 trasmesso dal Presidente della Regione Calabria, con nota prot. n. 159646 del 12.05.2020 (prot. Corte dei conti n. 3807 del 13.05.2020), unitamente alla propria Relazione;

VISTO il questionario-relazione acquisito al prot. 4213 Sez. Cont. del 04/06/2020 compilato dall'Organo di revisione della regione Calabria;

VISTA la nota prot. n. 5161 del 5.08.2020 con cui il Magistrato istruttore ha chiesto una serie di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale;

VISTA la nota prot. n° 301520 del 21/09/2020 e la nota prot. n. 303868 del 23/09/2020 (Prot. Corte dei conti n. 5951 del 22.09.2020 e 5973 del 23.09.2020) con cui il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio della Regione ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. 5161 del 5.08.2020;

Preso atto che il Collegio dei Revisori della Regione Calabria ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. c.c. n. 5161 del 5.08.2020 con verbale n. 44 del 23.09.2020 (prot. c.c. n. 5977 del 24.09.2020);

VISTA l'ordinanza n. 17 del 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza odierna;

UDITO nella camera di consiglio del 29 ottobre 2020, il Magistrato relatore Referendario Dr Tommaso Martino;

FATTO

Con nota prot. n. 5161 del 5.08.2020 il Magistrato istruttore ha chiesto alla Regione e all'Organo di revisione di fornire una serie di informazioni e chiarimenti rispetto a quanto desumibile dal bilancio di previsione 2020 e dal questionario. La Regione ha offerto riscontro con nota prot. n° 301520 del 21/09/2020 e con nota prot. n. 303868 del 23/09/2020 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Regione mentre il Collegio dei revisori della Regione Calabria ha fornito le proprie controdeduzioni alla nota prot. c.c. n. 5161 del 5.08.2020 con verbale n. 44 del 23.09.2020. Si rileva che i chiarimenti forniti dal Collegio dei revisori non tengono conto della nota di risposta integrativa fornita dalla Regione circa la parte relativa al Servizio Sanitario Regionale.

Le questioni esaminate e chiarite in istruttoria non sono oggetto della presente delibera, che tratta, invece, dei temi che, malgrado la risposta fornita dalla Regione, presentano ancora profili di criticità.

DIRITTO

La Sezione di controllo per la Calabria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, procede alla *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari"* e *"verifica altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale"*.

Ciò premesso, si osserva che, in via preliminare, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di spiegare le ragioni del mancato formale adeguamento della Legge regionale di contabilità (L.R. 8/2002), alla luce della intervenuta riforma in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 che stabilisce all'art. 36, c. 5 che le *"Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto"*.

Tale profilo era già stato oggetto di osservazioni (cfr. delibera n. 154 del 2019).

La Regione riferisce che si è ritenuto poco proficuo ripetere, sostanzialmente, con legge regionale, le medesime disposizioni statali e, per quel che riguarda l'aggiornamento del regolamento, tenuto conto del dettaglio e della estrema complessità dei nuovi principi contabili, non si è ritenuto, analogamente ad altre Regioni, di predisporre un organico regolamento attuativo del D. Lgs 118/2011.

Sul punto, la Sezione, ancora una volta, invita la Regione, al fine di agevolare la applicazione della riforma contabile, a razionalizzare il quadro di regole regionali, in considerazione del fatto che il regolamento di contabilità vigente è precedente alla entrata in vigore della riforma.

Prima criticità: ritardo nell'approvazione dei documenti finanziari

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 01/04/2020 è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto) cfr. punto 1.3.

Il documento risulta approvato in Consiglio regionale in data 27/04/2020.

Ed ancora, (punto 1.4) è stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011 con legge regionale n. 2 del 30/04/2020.

La Sezione segnalava il ritardo con cui con cui erano stati approvati i su citati documenti contabili.

La Regione, ha comunicato che in relazione al ritardo con il quale sono stati approvati il Documento di economia e finanza e la Legge di stabilità la Regione stessa ha gestito in esercizio provvisorio (approvato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 54) i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario 2020, in ragione della coincidenza dei termini dell'approvazione del bilancio di previsione con quello della cessazione della precedente legislatura.

Infatti, il Consiglio regionale ha terminato le proprie attività il 10 dicembre 2019 (dopo aver approvato la già indicata legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio) e, a seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

(26 gennaio 2020) in data 17 febbraio 2020, si è insediato il Presidente della nuova Giunta regionale. Solo successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 1° aprile 2020, è stato avviato il ciclo di programmazione economico finanziario mediante l'adozione del Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFRA) per gli anni 2020-2022 e, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 9 aprile 2020, è stato approvato il "Disegno di legge di stabilità regionale 2020", all'interno del quale è contenuto il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Pertanto, tenuto conto della data di cessazione delle attività consiliari e della inopportunità che il nuovo Governo regionale si trovasse a gestire politiche economiche e risorse sulla base delle decisioni dell'uscente legislatore, è stata procrastinata l'approvazione di tutti i documenti di programmazione che costituiscono il presupposto per la predisposizione del bilancio di previsione.

La Sezione non può non rilevare il ritardo con il quale è stato approvato il citato intervento normativo.

Seconda criticità: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Con la Deliberazione di Giunta regionale (punto 1.6) n. 101 della seduta del 20 maggio 2020 è stato adottato il documento relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli artt. 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011, da applicare al bilancio di previsione 2020-2022 e al rendiconto 2019 in conformità al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015. La Sezione ha chiesto di chiarire se il piano sia stato adottato anche da tutti gli "enti ed organismi strumentali" per come prevede l'art. 18-bis comma 2 e segnalare eventualmente, nella risposta, gli enti e organismi strumentali che non hanno adottato il piano.

La Regione ha comunicato quanto segue:

- **Arsac e Arcea** - con nota prot. 288728 del 10/09/2020 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte degli enti in questione del piano degli indicatori e dei risultati attesi

allegati ai relativi bilanci di previsione 2020/2022 e rendiconti di gestione 2019 per come approvati, rispettivamente: per Arzac con deliberazioni del Direttore Generale n. 38 del 22/04/2020 e n. 89 del 02/09/2020; per Arcea giusti decreti del Commissario Straordinario n. 119 e n. 120 del 24/06/2020.

- **Ente Parchi Marini Regionali e Arpacal** - con nota prot. 290635 dell'11/09/2020 il Dipartimento Ambiente e territorio ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte dei suddetti enti del piano degli indicatori e dei risultati attesi per come allegati ai bilanci di previsione 2020/2022 approvati rispettivamente per l'Arpacal con Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2020 e per l'Ente Parchi Marini Regionali con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 15/06/2020.

Riguardo i rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2019 il Dipartimento ha rappresentato che, malgrado i ripetuti solleciti, gli stessi, con i relativi piani degli indicatori applicati, non risultano essere stati approvati.

- **Aterp Calabria** - con nota prot. 296668 del 16/09/2020 il Dipartimento Lavori Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità ha rappresentato l'avvenuta adozione da parte dell'Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria del piano degli indicatori e dei risultati attesi, per come allegato al bilancio di previsione 2020/2022 approvato dall'ente con deliberazione del direttore Generale n. 1160 del 24/12/2019.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e, pertanto, il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

- **Azienda Calabria Verde** - con nota prot. 296882 del 17/09/2020 il Dipartimento Presidenza UOA Forestazione ha rappresentato che l'ente in questione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e contestualmente l'allegato piano degli indicatori e risultati attesi giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 169 del 05/05/2020.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e pertanto il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

- **Azienda Calabria Lavoro** - con nota prot. 297852 del 17/09/2020, il Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali ha rappresentato che l'ente in questione ha approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al Bilancio di Previsione 2020/2022, giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 71 del 17/09/2020.

Si evidenzia che l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2019 è in corso di definizione e, pertanto, il piano degli indicatori ad esso connesso non è stato adottato.

Infine, il Consiglio Regionale della Calabria con nota prot. 288810 del 10/09/2020 ha comunicato l'avvenuta adozione del piano degli indicatori per il Bilancio di Previsione 2020/2022, giusta Deliberazione consiliare n. 463 del 10/12/2019 mentre, con riferimento al Rendiconto di Gestione 2019 e al relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi, la nota rappresenta che gli stessi sono ancora in corso di approvazione.

Il Collegio dei revisori, dal canto suo, ha comunicato che è in fase di istruttoria definitiva l'esame del rendiconto 2019 del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 34 dell'11/09/2020 avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 16 del 26/06/2020 recante approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione". Si evidenzia che tra gli allegati del rendiconto 2019 approvato con deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 34/2020 risulta anche il piano degli indicatori, ricevuto tramite pec in data 11/09/2020.

In conclusione, la Sezione accerta la parziale violazione, con riferimento al rendiconto 2019, di quanto disposto dai citati articoli del decreto legislativo n. 118 del 2011 e invita la Regione ad esercitare tutti i poteri di indirizzo e vigilanza su tutti gli enti ed organismi strumentali circa il rispetto della disciplina vigente in materia.

Terza criticità: piani annuali di investimento in ambito sanitario

Risulta dal questionario (punto 1.8) che sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi

dell'art. 25, co. 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011. L'Organo di revisione ha precisato, con nota n. 179099 del 29/05/2020, che il Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" ha trasmesso il documento relativo agli investimenti di edilizia sanitaria nel triennio 2020-2022, inerente al piano di investimento di cui all'art. art. 25 comma 1 bis del D.Lgs. 118/2011. La Sezione chiedeva quindi alla Regione di esplicitare, con una apposita relazione, se i dati contenuti nel piano così come trasmesso sono poi confluiti nelle previsioni di bilancio all'esame indicandone i relativi capitoli di spesa e le correlate voci di entrata.

La Regione ha trasmesso una relazione, a firma del Dirigente del settore Edilizia sanitarie ed investimenti tecnologici del Dipartimento Tutela della Salute, in cui vengono esplicitate per ciascuno dei Programmi di Edilizia Sanitaria, le previsioni di bilancio con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa e delle correlate voci di entrata.

La Sezione si riserva di valutare, in altra sede, lo stato dei programmi così come rappresentati nella suddetta relazione.

Quarta criticità: dotazione organica

La Sezione ha chiesto di comunicare se la Regione ha approvato la propria Dotazione organica con la relativa programmazione Triennale e Approvazione Piano Assunzionale Anno 2020. In ogni caso, si chiedeva di relazionare sulla compatibilità finanziaria dell'eventuale piano assunzionale e di comunicare quante e quali assunzioni, a qualsiasi titolo, siano state effettuate o debbano effettuarsi, a carico del bilancio di previsione 2020/2022, comunicando i capitoli di bilancio interessati e le relative eventuali variazioni; le stesse notizie debbono essere fornite in relazione al Consiglio regionale.

La legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) al comma 545 stabilisce che alle regioni che hanno provveduto a ridurre le spese di personale in conformità alla legislazione vigente non si applicano le misure volte a limitare la spesa di personale utilizzato con forme flessibili, recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Orbene si chiedeva, altresì, alla Regione di relazionare e

trasmettere gli eventuali atti adottati sulla base della appena citata disposizione normativa.

Resta fermo, comunque, che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La Regione ha comunicato che la Giunta regionale con delibera n. 142 del 18 giugno 2020 integrata dalla delibera n. 236 del 7 agosto 2020 (doc. allegato 1) ha approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022", con il quale, tra l'altro, si è preso atto che il legislatore con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è intervenuto, modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante ad oggetto "Organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale" e che tra le principali misure introdotte dal decreto vi è il progressivo superamento della cd. dotazione organica e l'introduzione di un modello dinamico di reclutamento, basato sui bisogni e non sui posti vacanti in piante organica, con lo scopo di migliorare la erogazione dei servizi. Tale Piano triennale, in particolare, tiene conto del decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173, con il quale sono state definite, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le linee d'indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazione nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale. Nel programma triennale del fabbisogno 2020-2022 di cui alla DGR n. 236 del 7/08/2020 è stato inserito l'importo residuo pari a Euro 4.395.084,62 del turn-over 2019 in quanto non speso. Pertanto, le somme relative al turn over ammontano complessivamente a Euro 10.758.475,25. Allo stato, il Piano di seguito rappresentato, non ha avuto ancora attuazione. Pertanto, la spesa per nuove assunzioni, pari a Euro 3.135.936,01, rispetta il turn over 2020 ed il valore soglia previsto dall'art. 4 del DPCM 3 settembre 2019 in applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019. La spesa risulta disponibile sui capitoli del personale U 100310101 (capitolo madre) al quale seguono i vari capitoli suddivisi per missione e programma che presentano una previsione complessiva pari a Euro 51.169.646,15.

Il Consiglio regionale dà atto, nella propria risposta istruttoria, che non risulta in atto adottato alcun piano assunzionale per l'anno 2020 e che nel corso medesimo esercizio non è stata effettuata alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato. Risulta

adottato con deliberazione n. 35 del 2 luglio 2019 il piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019 - 2021. Nel corso dell'anno 2019 si è realizzato parzialmente quanto programmato con la già citata deliberazione (assunzione di n. 2 istruttori informatici e n. 1 istruttore tecnico per i sistemi audiovisivi e di controllo tramite scorrimento di graduatorie attive). Risultano in fase di svolgimento alcune procedure di selezione, programmate nel piano triennale 2019/2021, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Con riferimento, invece, agli eventuali atti adottati dalla Regione nella ipotesi in cui si sia avvalsa della facoltà prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020 - (comma 545), non si segnalano ulteriori atti successivi all'approvazione dell'art. 20 della legge regionale n. 54/2017.

Il Collegio dei revisori con riferimento alla risposta fornita al punto 6) della richiesta istruttoria, richiama il proprio verbale n. 34 del 19/06/2020, depositato agli atti del Consiglio regionale e trasmesso anche alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria.

La Sezione rileva la mancata attuazione del Piano da parte del Consiglio regionale per come comunicato dallo stesso Consiglio e fa propri i rilievi formulati dal Collegio dei revisori nel proprio verbale n. 34 del 2020.

Quinta criticità: fondi per passività potenziali

Risulta dal questionario (punto 3.9) che le quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011, risultano congrue rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate. L'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio ammonta ad € 13.036.886 (nel bilancio di previsione 2019 erano pari ad € 60.949.913).

La Sezione ha chiesto di fornire dimostrazione contabile delle ricognizioni effettuate.

La Regione, in merito alla quantificazione del Fondo per le passività potenziali, nella propria risposta istruttoria, ha allegato l'elenco delle singole vertenze in essere con indicazione del grado di rischio di soccombenza e delle eventuali motivazioni per cui non è stato necessario effettuare l'accantonamento (a11.1 al punto 14).

E' stato altresì specificato che le modalità seguite dall'Avvocatura regionale per la quantificazione di tale accantonamento sono state esplicitate nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2020-2022 nella quale è indicato che, "in occasione della predisposizione del Bilancio l'Avvocatura regionale ha comunicato di avere analizzato l'esiguo contenzioso non considerato in occasione dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, oltre a quello pervenuto nei primi mesi dell'anno 2020 sino alla data di redazione del bilancio stesso in base ai seguenti criteri:

1. natura e oggetto dei singoli contenziosi:
2. natura della controparte:
3. concreta possibilità di soccombenza valutata sulla base della giurisprudenza vigente:
4. esistenza di eventuali transazioni con il creditore tese alla riduzione dell'importo:
5. esistenza di ulteriori fonti di copertura (stanziamenti di bilancio, impegni, accantonamenti) per far fronte all'eventuale esborso monetario derivante dall'ipotizzabile soccombenza nelle liti;
6. possibilità concreta di esborso monetario in caso di soccombenza (in ragione, a titolo di esempio, dell'esistenza di rapporti continuativi con la controparte tali da consentire forme di compensazioni di cassa).

Inoltre, come indicato dalla Magistratura contabile in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'anno 2018, nel fondo contenzioso sono state allocate, in base alla valutazione del rischio di soccombenza e dell'eventuale situazione di dissesto degli enti locali, anche oltre 11.8 milioni di euro afferenti alle passività potenziali derivanti dalle contestazioni avanzate da 36 comuni in ordine all'entità e/o all'esistenza del credito vantato per il servizio idropotabile erogato sino all'anno 2004 da parte della Regione.

Il fondo per i rischi legali, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed a fini prudenziali, è stato determinato in Euro 13.036.885.85 per l'anno 2020 e in Euro 11.228.489.82 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Ciò in ragione del valore dei trasferimenti statali erogati alla Regione per fare fronte alle sentenze definitive che vedono soccombente il Commissario delegato per l'emergenza ambientale, delle copiose risorse che la Regione ha stanziato anche nel bilancio di previsione 2020-2022 al fine di destinarle alla copertura degli atti

giudiziali di pignoramento (pari a 14.917.591,68 nell'anno 2020) e dei debiti fuori bilancio (pari a euro 2.000.000.00 per l'anno 2020) nonché del grado di utilizzo del Fondo stesso nel corso degli anni.

La Sezione prende atto di quanto comunicato e raccomanda alla Regione ed all'Organo di revisione, di procedere, in ogni caso, ad un continuo monitoraggio e ad una attenta e analitica ricognizione dei contenziosi al fine di poter definire con certezza le eventuali somme da imputare ai relativi fondi.

Sesta criticità: iniziative per prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie

Con riferimento alle iniziative per prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie di cui al punto 3.15 del questionario, l'Organo di revisione ha segnalato che "Sono state stipulate convenzioni con l'Agenzia delle Entrate tese al recupero dell'evasione fiscale concernente l'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e l'Imposta sulle attività produttive (IRAP)". La Sezione ha chiesto, in sede istruttoria, di precisare, nel dettaglio, i risultati conseguiti ed i risultati attesi.

La Regione allega la tabella seguente, dalla quale emerge il valore dello stanziamento di bilancio ovvero gli accertamenti e le riscossioni.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	ACCERTATO E RISCOSSO ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2020	%
E1104000501	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ORM') DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2012. N_ 27 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	16.000.000,00	11.916.539,98	74,48

E1105000401	ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N 27 DEL 28 GIUGNO 2012 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N 385 DEL 27 AGOSTO 2012)	4.000.000,00	2.719.847,33	68,00
-------------	---	--------------	--------------	-------

Settima criticità: organismi partecipati

Al punto 5.1 del questionario si chiedeva di indicare quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022. L'Organo di revisione si è limitato a fornire la seguente comunicazione: "Riferimento deliberazione di Giunta regionale n. 642 del 30/12/2019 (che si allega)". La Sezione ha chiesto quindi di fornire una dettagliata relazione in merito laddove si evidenziano gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione per come richiesto nel questionario.

La Regione ha comunicato che, con nota prot. n. 150917 del 04.05.2020, il dirigente pro-tempore del settore "Legalità e Sicurezza – Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza ha inviato, ai relativi Dipartimenti vigilanti, una circolare informativa in relazione agli adempimenti correlati alla DGR 642/2019 con oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.", ricordando tra l'altro che i Vigilanti devono entro 90 giorni dall'approvazione della delibera di razionalizzazione procedere a relazionare in merito. Considerata l'emergenza epidemiologica, sebbene sul punto specifico non risultano deroghe particolari, si è provveduto successivamente nel mese di agosto a sollecitare la relazione ai Vigilanti, precisando che con decorrenza 22 giugno 2020 il Settore Legalità e Sicurezza – Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali, è transitato dal Dipartimento Presidenza al Dipartimento Segretariato Generale. Non risultano pervenute relazioni di aggiornamento tranne la richiesta, da

parte del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, di delucidazioni sulle funzioni di vigilante nel caso di procedure concorsuali, per cui si confermano gli obiettivi di razionalizzazione individuati dalla DGR 642/2019, di cui si allega relazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175". Si evidenzia, infine, che nell'ambito degli incontri programmati nel mese di ottobre c.a. con i Dipartimenti Vigilanti per l'avvio delle attività di ridefinizione delle funzioni (DGR n.97/2017) delle strutture amministrative su società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, saranno approfonditi nel dettaglio gli obiettivi relativi al piano di razionalizzazione.

La Sezione segnala la criticità concernente il mancato aggiornamento degli obiettivi relativi al piano di razionalizzazione.

Ottava criticità: l'attendibilità delle previsioni di entrata

Risulta dal questionario (punto 6.7) che l'organo di revisione ha verificato l'attendibilità delle previsioni di entrata.

La Sezione chiedeva di esporre, con una apposita relazione, le misure correttive concretamente adottate nella stesura del Bilancio di previsione all'esame per evitare il ripetersi delle problematiche emerse nel Giudizio di Parificazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 di cui alla deliberazione n. 130/2019/PARI della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria che hanno portato alla "parifica parziale" del Rendiconto stesso.

In particolare, viste le criticità emerse nella riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani, dovrà essere evidenziata e documentata, anche con l'ausilio di una apposita tabella riepilogativa che evidenzia l'andamento delle entrate (previsioni, accertamenti e riscossioni), nell'ultimo triennio, l'attendibilità, per singolo capitolo, delle relative previsioni di entrata, sia in conto residui e per cassa, che in conto competenza. Dovranno essere evidenziati anche i correlati capitoli di spesa.

La Regione ha rappresentato, in sede di risposta istruttoria, quanto segue:

- preliminarmente, deve specificarsi che le misure conseguenziali al Giudizio di Parifica sono state adottate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 531/2019. Infatti, in tale sede è stato anche effettuato l'accantonamento di oltre 64.97 M€uro nel Fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte del credito per il servizio idropotabile del Comune di Reggio Calabria ed è stato valorizzato il contenzioso relativo al servizio idropotabile somministrato sino all'anno 2004. Specificamente, in merito al credito vantato dalla Regione e dovuto dal Comune di Cosenza, è stato previsto un accantonamento al fondo corrispondente ad un basso rischio di soccombenza stimato sulla base delle informazioni fornite nel tempo dal competente Dipartimento regionale nonché sullo stato attuale del contenzioso. Omologamente sono state valorizzate le altre vertenze aventi ad oggetto la medesima tipologia di credito (a titolo di esempio la vertenza del Comune di Locri a fronte della quale sono stati accantonati oltre un milione di euro. etc.). A seguito di ciò sono stati effettuati maggiori accantonamenti al fondo rischi per contenzioso per l'importo complessivo di €uro 4.462.515.69.

Per quanto concerne, poi, la passività potenziale connessa al contenzioso sul credito vantato dalla regione nei confronti del comune di Cosenza per il servizio idropotabile sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi per contenzioso complessivamente pari a €uro 9.787 670.00. ovvero pari al 50% del credito stesso.

Ciò posto, in sede di adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 tenuto conto degli accantonamenti già effettuati, l'azione di governo ha mirato a:

1. eliminare le eventuali criticità di cassa connesse alla gestione del servizio dei RR.SS.UU. Infatti, a partire dall'anno 2020, in ossequio alla normativa vigente la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani di competenza degli ATO (L.R.14/2014) non è più delegata alla Regione. Pertanto, nessuna nuova entrata o nuova spesa è stata prevista e nessuna incidenza è riscontrabile sul bilancio di previsione 2020-2022;

2. accantonare ulteriori risorse tese ad evitare squilibri di bilancio connessi ad eventuali riduzioni di residui attivi;

- 2.1 a tal fine con la legge di bilancio sono stati accantonati nel Fondo rischi per contenzioso ulteriori euro 13.036.885.85, ai fine di tener conto delle passività

potenziali connesse alle contestazioni o alle vertenze instaurate dai Comuni in merito ai crediti vantati dalla Regione per il Servizio idro-potabile:

2.2 in via prudenziale, inoltre, per fare fronte alle eventuali riduzioni di entrate (a maggiori accantonamenti di spesa) registrabili a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2019 e/o del Giudizio di parificazione dello stesso per come garantito in occasione dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, sono stati accantonati, nell'anno 2020 oltre 14.62 milioni di euro e ben 20 milioni di euro in ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (capitolo U9200301501 Missione 20 - Programma 03).

Pleonastico sottolineare che in relazione al servizio idropotabile, non è previsto alcuno stanziamento di entrata e di spesa nel bilancio di previsione 2020/2022 in quanto sin dall'anno 2005 tale servizio non è più erogato dalla Regione. Pertanto, in merito a ciò, come anche indicato per il servizio RR.SS.UU. non è stato necessario effettuare alcuna valutazione circa l'attendibilità delle entrate e/o delle correlate spese nel bilancio 2020/2022.

La Regione allega delle tabelle da cui emergono, oltre l'assenza di stanziamenti per l'anno 2020, l'andamento delle riscossioni e il valore dei residui attivi, tenendo presente che i dati delle annualità 2017-2019 sono dati da Rendiconto, mentre i valori delle riscossioni dell'anno 2020 sono aggiornati ai primi giorni di settembre.

Il Collegio richiama la propria relazione al bilancio di previsione 2020/2022 di cui al verbale n. 14 del 23/04/2020 e la propria relazione al rendiconto 2019 di cui al verbale n. 41 del 27/08/2020 depositati agli atti del Consiglio regionale e trasmesse anche alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria.

La Sezione si riserva di effettuare un attento esame di quanto rappresentato in sede di parifica del rendiconto 2019.

Nona criticità: bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale

Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non risulta approvato dalla giunta regionale (punto 7.1), con impossibilità quindi, da parte dell'Organo di revisione, di certificare se il bilancio consolidato è coerente con il bilancio di previsione della regione (punto 7.2); se l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in atto è congruo (punto 7.3); se l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori è congruo (punto 7.4). L'Organo di revisione rinvia ai Verbali Collegio Revisori n. 3/2020 e n. 24/2020. In sede istruttoria sono state chieste dettagliate spiegazioni ed aggiornamenti in merito. Si chiedeva all'Amministrazione regionale di fornire chiarimenti su tutte le singole problematiche sollevate dal Collegio dei revisori con i citati verbali.

La Regione ha fatto presente che il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 2020 non è stato ancora adottato ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 118/2011 - poiché è stata chiesta la riformulazione di alcuni bilanci di previsione 2020 delle Aziende del SSR in coerenza con il DCA n.57 del 26 febbraio 2020 - Programma Operativo 2019-2021. Al fine di completare le operazioni di consolidamento dei dati di CE Preventivo 2020 delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e della Gestione Sanitaria Accentrata (OSA) e garantire la coerenza con le risultanze contabili del CE Programmatico 2020 - Consolidato regionale (di cui al DCA n. 57 del 26.02.2020). In data 2 aprile 2020 è stata inviata, alle Aziende interessate (ASP CS, ASP KR, ASP VV, ASP RC, AOU MD, AO RC) una comunicazione recante le modifiche da apportare ai dati contabili (a titolo esemplificativo: allineamento da parte delle Aziende dei tetti di spesa di acquisto di prestazioni da Privato ai DCA 178/2019, DCA 179/2019, DCA 4/2020).

La Sezione segnala la criticità dovuta alla mancata approvazione del bilancio consolidato.

Decima criticità: contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi

Risultava al punto 7.12 del questionario che a seguito dell'integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018), la Regione non ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di risultato volto al rispetto dei tempi di pagamento. La

Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti per come richiesto nel questionario stesso. La Regione si è limitata a comunicare che il Dipartimento invia periodicamente al MEF il Monitoraggio del rispetto e/o mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte delle Aziende del SSR, trasmettendo una apposita tabella.

enti	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2018	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2019	Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2020	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2020	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
GSA	120,30	164,45	111,98	66,01	68,2	79,96	28,13	93,27	https://portale.regione.calabria.it/website/amministrazionetrasparenza/
201 - ASP CS	470,20	212,79	130,5	90,82	49,85	36,88	33,12	70,13	http://www.asp.cosenza.it/trasparenza/?p=indicatore_tempestivita_pagamenti
202 - ASP KR	506,17	550,9	85,74	158,05	236,24	125,98	73,81	581,02	http://www.asp.crotone.it/index.php?id=1267
203 - ASP CZ	280,36	314,99	182,2	185,95	238,32	232,83	191,21	175,15	https://www.asp.cz.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
204 - ASP VV	311,55	303,69	134,14	55,37	32,73	76,20	89,01	50,12	http://www.aspvv.it/DettaglioSezione.aspx?idSezione=3098
205 - ASP RC	148,7	252,41	123,26	163,42	162,97	124,2	76,33	121,37	http://www.asp.rc.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
912 - AO CS	621,01	368,75	83,37	63,80	20,15	4,98	4,51	2,34	https://www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html https://www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
913 - AO CZ	750,19	697,98	423,27	337,77	415,2	278,65	163,33	450,6	https://www.aocatanzaro.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
914 - AO MD	823,09	947,49	591,39	801,99	851,91	946,00	536,19	821,68	https://www.materdominiagu.it/amministrazione-trasparenza/
915 - AO RC	42,92	68,84	19,63	27,97	46,07	44,1	29,22	34,61	http://www.ospedalerc.it/doc/amministrazione-trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html
TOTALE	407,45	388,23	188,55	195,12	212,16	194,98	122,49	240,03	

Rileva la Sezione che non risulta chiarito se la Regione ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di risultato come sopra specificato e quindi resta ferma la criticità riscontrata dal Collegio dei revisori nel questionario.

Undicesima criticità: contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili

Risulta al punto 7.13 del questionario che non sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili, che avrebbero dovuto analiticamente indicare la tipologia, e i rispettivi budget per il 2020. Si chiedeva, nel questionario, di "fornire chiarimenti indicando, inoltre, qual è la percentuale di operatori, sul totale dei privati accreditati, che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale senza avere sottoscritto tali contratti". L'Organo di revisione si limita a trasmettere la nota del Settore di competenza prot. n. 94279 del 03/03/2020. Si chiedeva, in sede istruttoria, una relazione in merito con le valutazioni richieste nel questionario atteso che, effettivamente, dalla nota così come trasmessa risulta che non tutti gli operatori hanno sottoscritto i contratti.

La Regione ha comunicato quanto segue:

In relazione ai Costi Esterni si riporta il dettaglio per setting assistenziale.

Assistenza Ospedaliera da privato

Con DCA 178 del 12.12.2019 - sono stati definiti i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed è stato approvato lo schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata. Il tetto aziendale assegnato con DCA n. 178/2019 costituisce limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili per l'esercizio 2020 alle strutture private accreditate con il SSR, l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato con oneri a carica del S.S.R. (esclusi APA e PAC) secondo gli importi rappresentati nella tabella sopra esposta su base annuale (€ 186.512.652,00), in favore di pazienti regionali ed extraregionali.

STATUS CONTRATTI - ASSISTENZA OSPEDALIERA da privato

Alla data del 31/08/2020, risultano sottoscritti tutti i contratti con le Case di Cura accreditate (23/25) = 92%:

- ASP Cosenza (8/13) - ha firmato il 100 % delle strutture
- ASP di Crotona (6/6) - ha firmato il 100 % delle strutture -
- ASP di Catanzaro (2/4) - ha firmato il 50 % delle strutture -
- ASP Vibo Valentia) (1/1) - ha firmato il 100 % delle strutture
- ASP di Reggio Calabria (6/6) ha firmato il 100 % delle strutture

Per l'ASP di Catanzaro si precisa che ad oggi:

Hanno sottoscritto la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2020 solo due case di cura (CASA DI CURA VILLA SERENA e CASA DI CURA VILLA MICHELINO);

- la Casa di cura Villa del Sole non ha inteso sottoscrivere la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di ospedaliera per l'anno 2020;
- Stessa cosa dicasi per la Casa di Cura S. Anna, in merito l'ASP di Catanzaro ha rappresentato che a tutt'oggi non sono ancora superate le prescrizioni dell'organo di vigilanza regionale (OTA) e, pertanto, ancora non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto 2020.

Assistenza specialistica ambulatoriale da privato

Il tetto aziendale di riferimento per l'esercizio 2020 è il budget per gli erogatori privati accreditati riferito all'esercizio 2019 - determinato con DCA. n. 179 del 12/102/2019 avente ad oggetto "*Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete specialistica ambulatoriale privata accreditata*".

In particolare con DCA n. 179/2019 è stato definito, in Euro 66.754.000,00 il livello massimo di finanziamento per l'annualità 2020 rispetto a € 67.418.681,68 quale finanziamento anno 2019 (netto ticket e quota ricetta, stimati sui dati di attività 2017), da corrispondere alle strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni per gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (P.A.C.). con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in favore dei pazienti regionali ed extraregionali.

STATUS CONTRATTI - Assistenza Specialistica Ambulatoriale da privato

Allo stato attuale è stato sottoscritto un ammontare di contratti il cui valore è pari al 92 % del valore dei tetti di spesa risultanti dal DCA n. 179/2019, ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Provinciali.

201 ASP di COSENZA:

L'Azienda con nota n. 0065024 de113/07/2020 ha confermato l'avvenuta sottoscrizione dei contratti di acquisto di diagnostica di laboratorio per l'anno 2020 di cui al DCA n. 179/2020 con le varie strutture erogatrici

202 - ASP di CROTONE:

L'Azienda ha confermato l'avvenuta sottoscrizione dei contratti di acquisto di diagnostica di laboratorio per l'anno 2020 di cui al DCA n. 179/2020 con le varie strutture erogatrici, da ultimo con la struttura "Polispecialistica Bios" (unica rimasta) in data 29/05/2020 ha sottoscritto il contratto di specialistica ambulatoriale con l'ASP di Crotona.

203 - ASP di Catanzaro precisa che ad oggi:

L'Azienda con nota n. 368 del 06/08/2020 ha comunicato che:

- la Casa di cura Villa del Sole non ha inteso sottoscrivere la proposta contrattuale con nuovo schema contrattuale per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2020.
- Stessa cosa dicasi per la Casa di Cura S. Anna, in merito l'ASP di Catanzaro riferisce che a tutt'oggi non sono ancora superate le prescrizioni dall'organo di vigilanza regionale (OTA) e pertanto ancora non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto 2020.

205 - ASP di Reggio Calabria:

L'Azienda comunica che è in corso di sottoscrizione il contratto con la struttura "Unilab RC" a seguito della sentenza TAR Calabria, n. 1168/2020 del 30/06/2020.

La differenza tra valore sottoscritto e budget 2020 (- 2.887 €/mgl) è riconducibile ai contratti per APA/PAC non sottoscritti con alcuni erogatori privati, perché afferiscono a discipline per le quali non risultano accreditate.

Altra Assistenza sanitaria da privato (Assistenza Riabilitativa extraospedaliera + Assistenza psichiatrica + Assistenza per prestazioni sociosanitarie)

Con DCA 4 del 7.01.2020 avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di

assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di assistenza riabilitativa extra - ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata" sono stati assegnati i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2020 alle strutture private accreditate con il SSR per l'erogazione dell'altra Assistenza sanitaria da privato, secondo dei tetti di spesa riferiti unicamente alla quota afferente al FSR ed al netto della mobilità extra-regionale.

A seguito del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica, è stato valutato congruo definire per l'anno 2020. in complessivi € 174.450.243,00 anziché € 172.909.313,00 (anno 2019) limite massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e sociosanitaria e di assistenza riabilitativa estensiva extra - ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare da privato accreditato, con oneri a carico del SSR.

STATUS CONTRATTI - Altra Assistenza sanitaria da privato

Il relativo tetto di spesa è stato articolato in strutture e tipologia di assistenza.

Le tipologie di assistenza sono:

- R1= ASSIST. DOMICILIARE,
- R2 e R3 = RESIDENZA ANZIANI,
- RRE RR2= RIABILITAZIONE.,
- RRE 1 - RRE2= RIAB. EXTRAOSPEDALIERA,
- RD1= SLA,
- RD3= AUTISMO,
- RD4= DISABILI,
- RD5= CASE PROTETTE ASS. SOCIO-SAN

-SRP1 - SRP2 - SRP3= PREST. PSCHIATRICHE

-CTD = ASSIST. TOSSICODIPENDENTI

La rappresentazione che segue esprime il numero/valore dei contratti sottoscritti che possono comprendere per una stessa struttura più tipologie di assistenza.

Alla data di redazione del presente documento risultano sottoscritti contratti per un valore complessivo pari a 173.152 €/mgl, con le strutture private accreditate ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Provinciali.

La differenza tra il valore dei contratti sottoscritti rispetto al budget assegnato per l'ASP di Catanzaro, è attribuibile alla struttura "La Ginestra", non contrattualizzata nell'anno 2020.

Sono in corso degli approfondimenti per la verifica puntuale del numero dei contratti stipulati dalle Aziende del S.S.R. ed alla relativa valorizzazione.

Assistenza termale da privato

Con DCA n. 87/2020 avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale a carico del SSR - Anno 2020 - ed approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dagli stabilimenti termali accreditati" è stato definito il limite massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale da privato accreditato con oneri a carico del SSR, per l'anno 2020 in € 5.300.000,00 per come indicato nella tabella che segue, ripartito per ciascuna delle Aziende Sanitarie Provinciali in cui operano strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale.

Per tutto quanto sopra esposto la Sezione rileva, quale criticità, che non sono stati sottoscritti tutti i contratti che definiscono i volumi delle prescrizioni erogabili dagli operatori privati accreditati.

Dodicesima criticità: debiti verso i fornitori

Risulta dal questionario (punto 7.14) che la Regione non ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2019 e conseguentemente non ne vengono certificati gli importi (punto 7.5). L'Organo di revisione ha comunicato che "l'ultimo bilancio sanitario consolidato è relativo all'esercizio 2014. Riferimento Collegio Verbali n. 3/2020 e n. 24/2020". In sede istruttoria si chiedevano spiegazioni ed aggiornamenti al riguardo.

La Regione ha comunicato quanto segue:

Il DL 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 107 rubricato "Differimento di termini amministrativo-contabili" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 24 aprile 2020 n. 27 al comma 3 prevede che: per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020.

Il Ministero della Salute con comunicazione del 28/05/2020 ha fatto sapere che i termini previsti per la trasmissione al NSIS dei modelli di rilevazione economico-patrimoniali sono stati così modificati:

- Modelli rilevati a Consuntivo 2019: CE - SP - contraddistinti dal codice "000" e dai codici delle aziende, possono essere trasmessi entro il 30 giugno 2020;
- Modelli rilevati a Consuntivo 2019: CP di cui al decreto del 16 febbraio 2001 possono essere trasmessi entro il 30 giugno 2020;
- il Consolidato Regionale contraddistinto dal codice 999 dei Modelli CE, SP e LA rilevati a Consuntivo 2019, può essere trasmesso entro il 31 luglio 2020.

Inoltre, in data 07/09/2010 sono state presentate al Ministero dell'Economia e Finanze, tramite Siveas, le relazioni di accompagnamento al Modello CE e SP Consolidato 2019.

Le risultanze contabili relative ai Debiti v/fornitori al 31/12/2019 sono le seguenti:

Debiti scaduti verso i fornitori:	Debiti scaduti al 31 dicembre 2019	Debiti a scadere al 31 dicembre 2019	Debiti totali al 31 dicembre 2019 (importo complessivo)
a) direttamente a carico della Regione		10.732.088,51	10.732.088,51
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale	646.449.403,80	393.739.273,76	1.040.188.677,56
Totale	646.449.403,80	404.471.362,27	1.050.920.766,07

Per quanto riguarda il debito scaduto stiamo riconciliando il valore dichiarato su sistema PCC, ai sensi dell'articolo 1 comma 867, della legge 145/2018 riferito al debito scaduto e non pagato al 31.12.2019, con le risultanze a Stato Patrimoniale al 31/12/2019, risultano comunicati i razionali di calcolo riguardo la determinazione dell'ammontare dello stock di debito scaduto e non pagato al 31.12.2019.

Rileva la Sezione che, così come risultava dal questionario, quanto comunicato dalla Regione in sede istruttoria conferma che non risulta effettuata ancora la riconciliazione del valore dichiarato su sistema PCC con le risultanze a Stato Patrimoniale per i debiti scaduti al 31.12.2019.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, a conclusione dell'analisi sul Bilancio di previsione della Regione Calabria per il 2020, fermi restando eventuali altri approfondimenti che si ritengano necessari

ACCERTA

Le seguenti criticità:

1. ritardo nell'approvazione del Bilancio di previsione (esercizio provvisorio) e quindi ritardo nell'approvazione del DEFR e della Legge di stabilità;
2. la mancata adozione del "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" da parte di alcuni degli enti ed organismi strumentali, come individuati in parte motiva, in violazione di quanto disposto dall'articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

3. la mancata attuazione del Piano annuale delle assunzioni 2020 da parte del Consiglio regionale per come comunicato dallo stesso Consiglio e riferimento ai rilievi formulati dal Collegio dei revisori nel proprio verbale 34/2020;
4. la carenza di elementi di riscontro alla valutazione della congruità del fondo per passività potenziali, per come rilevato in parte motiva;
5. la carenza negli accertamenti e riscossioni rispetto alle previsioni relative all'attività di ricerca e repressione delle violazioni tributarie;
6. mancata chiarezza sugli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022;
7. mancata chiarezza sulle criticità evidenziate nelle previsioni di entrata in riferimento alla riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
8. criticità sulla coerenza tra il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, e la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione e quindi il bilancio di previsione della Regione stessa;
9. la mancata adozione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale in violazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
10. la mancanza di chiarezza sulla integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, e condizionando almeno il 30% della corresponsione dell'indennità di risultato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018);
11. la mancata sottoscrizione di una parte dei contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili dagli operatori privati accreditati, come individuati in parte motiva;

12. la mancanza di chiarezza sulla ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2019;

DISPONE

che il Presidente della Giunta regionale della Calabria ed il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano all'adozione delle seguenti misure conseguenziali:

1. imporre, agli enti ed organismi pubblici facenti capo alla Regione Calabria, di cui alla Delibera della Giunta regionale del 29 settembre 2017, che non lo abbiano ancora approvato, l'immediata adozione del "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" ai sensi degli artt. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011;
2. predisporre, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 118/2011, i piani annuali di investimento, per il settore sanitario, a corredo ed in coerenza con il bilancio preventivo economico e con il piano dei flussi di cassa;
3. approvare il Piano annuale delle assunzioni 2020 a cura del Consiglio regionale;
4. effettuare una approfondita valutazione della congruità del fondo rischi per contenziosi in atto onde consentire un chiaro confronto tra la valutazione del rischio contenzioso in atto, l'andamento della spesa derivante da condanne in sede giudiziaria (con riconoscimento, oltre alla sorte capitale, di ulteriori oneri per interessi moratori e spese legali) ed i conseguenti accantonamenti di bilancio;
5. incrementare gli accertamenti e riscossioni rispetto alle previsioni relative all'attività di ricerca e repressione delle violazioni tributarie;
6. chiarire in merito agli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022;

7. chiarire circa le criticità evidenziate nelle previsioni di entrata in riferimento alla riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
8. verificare la coerenza tra il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, e la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione e quindi il bilancio di previsione della Regione stessa;
9. approvare di bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, come previsto dall'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, assicurandone la coerenza con il bilancio preventivo della Regione;
10. sottoscrivere i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili da parte di tutti gli operatori privati accreditati;
11. integrare, ove non già effettuato, i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, e condizionando almeno il 30% della corresponsione dell'indennità di risultato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018);
12. effettuare una chiara ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2019;

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente della Giunta regionale della Calabria;
- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Collegio dei Revisori della Regione Calabria;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, c. 8, D.L. 174/2012).

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2020.

Il Relatore

f.to Tommaso Martino

Il Presidente

f.to Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 29 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

f.to Elena RUSSO